



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Oristano / Sassari,
15 Dicembre 2016



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
ITALIA

ASSOCIAZIONE CONTRO LA CORRUZIONE

Marcello Spissu

Avvocato

Diritto Penale, Compliance, Sistemi di controllo interno e Crime
Prevention

Transparency International Italia

Componente Comitato Esecutivo

Gruppo Rule of law, Affari giuridici, OCSE/Anti-bribery Conv. e D.Lgs.
n. 231/2001

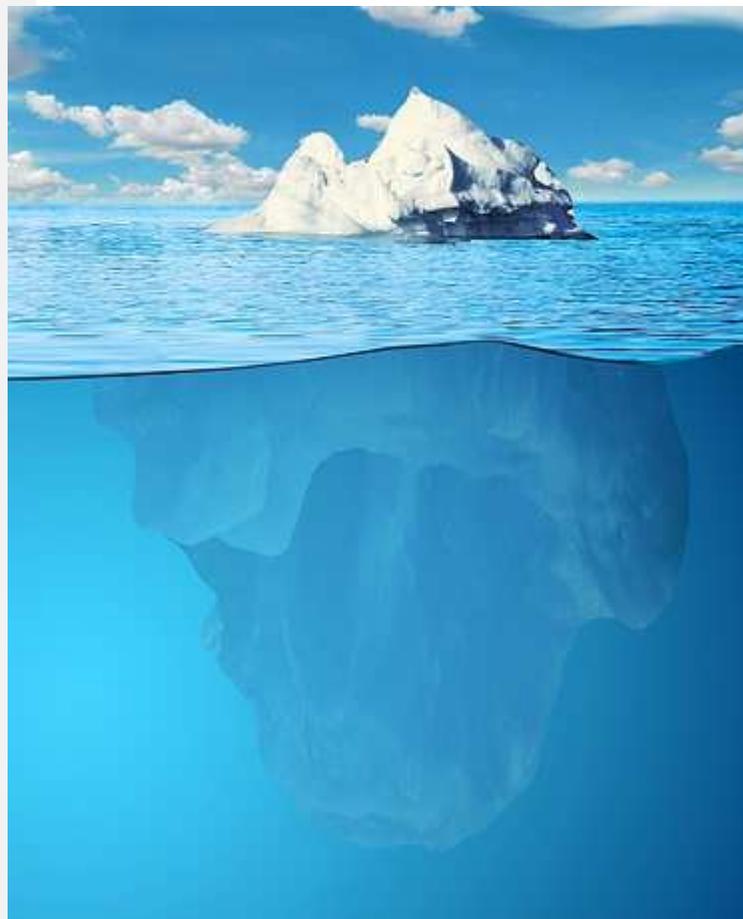
Delegato per la regione Sardegna

WHISTLEBLOWING... ?



“Cifra nera”

“Vittima muta”



ESIGENZA



Emergenza dei
fenomeni corruttivi

GIORNATE DELLA
TRASPARENZA
2016



LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L. n. 190/2012 art. 1 c. 51

«Art. 54-bis. (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione

il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico

condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,

non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

L'adozione di misure discriminatorie è **segnalata** al *Dipartimento della funzione pubblica*, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

La *denuncia* è **sottratta all'accesso** previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**,

l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo **consenso**,

sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su **accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione**.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente **indispensabile per la difesa dell'incolpato**.

D.P.R. n. 62/2013

Art. 8 Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente [...] fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, **segnala** al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti (comma 8)

Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero **segnala** tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni **cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità** nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (§ 3.1.11)

- accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni (es. codici sostitutivi dei dati identificativi)
- introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.
- canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni
- la cui gestione delle segnalazioni deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3)
- efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite

DETERMINA ANAC 6/2015

Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

Segnalanti

- Dipendenti
- Destinatari del PTPC e dei Codici di comportamento
- altri stakeholder qualificati
- altri stakeholder

Comunicazioni

- Dirigente
- U.P.D.
- Corte dei Conti
- Procura della Repubblica
- ANAC

Archiviazione

Feedback

Segnalazione

- Aperta
- Confidenziale
- Anonima
- Piattaforma inf.
- Strumenti tradizionali

Manifesta
infondatezza

Individuazione profili di
responsabilità

Commissione di garanzia e valutazione

- RAC
- Componente esterno
- Componente interno
- OdV

Non manifesta
infondatezza

GIORNATE DELLA
TRASPARENZA
2016



GRAZIE

Oristano / Sassari
15 dicembre 2016